



PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

Medaglia d'Oro al Valor Militare per attività partigiana

COPIA

**URBANISTICA - GENIO CIVILE - TUTELA AMBIENTALE -
POLITICHE COMUNITARIE - PARI OPPORTUNITA' - EDILIZIA
SCOLASTICA E PATRIMONIO
SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE**

Registro Generale N. 1252 del 18/05/2015

Registro di Servizio N. 34 del 18/05/2015

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

OGGETTO :

Ditta IPGI Srl - Titolo V "Bonifica di siti contaminati" della Parte Quarta del decreto legislativo 152/2006 e ss.mm.ii. Ex impianto di discarica sito in località Alto Bretta del Comune di Ascoli Piceno. Situazione di potenziale inquinamento dell'area. DIFFIDA AD ADEMPIERE.

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 recante *"Norme in materia ambientale"* ed in particolare il Titolo V *"Bonifica di siti contaminati"* della Parte Quarta;

VISTA la nota acquisita dallo scrivente Servizio al protocollo n. 19829 del 23.04.2015 prodotta dalla ditta IPGI Srl a seguito dei fenomeni di inquinamento rilevati dalla Polizia Provinciale di Ascoli Piceno nei giorni 2-3 aprile u.s.;

PRESO ATTO di quanto evidenziato dalla Polizia Provinciale di Ascoli Piceno nella nota acquisita al ns. protocollo n. 466257 del 04.05.2015: *"..... nel corso degli ultimi sopralluoghi effettuati si è nuovamente riscontrato il diffuso stato di degrado in cui versa la discarica in argomento (cfr fascicolo fotografico), infatti, si sono nuovamente accertati i seguenti inconvenienti:*

- fuoriuscita di percolato con la contaminazione delle acque superficiali del fosso Vignola e del torrente Bretta;*
- presenza di accumuli di percolato sul corpo della discarica;*
- presenza di numerosi smottamenti di terreno sul versante est dell'impianto, confinante con il fosso Vignola, che avevano provocato il danneggiamento dei pozzetti di raccolta del percolato e presumibilmente anche la rete di drenaggio sotterranea causa degli attuali sversamenti di percolato;*
- diversi tratti di recinzione risultavano divelti con possibilità di libero ingresso all'impianto;*
- la canalizzazione per la raccolta delle acque meteoriche superficiali scaricava liberamente sul versante contribuendo all'accentuazione dei fenomeni erosivi superficiali;*
- gli agenti atmosferici e gli smottamenti di terreno avevano eroso il lato di abbancamento dei rifiuti sul fosso Vignola mettendo in luce i rifiuti stessi che si riversano nell'alveo del fosso stesso raggiungendo anche l'alveo temporaneo del fosso Vignola a circa 300 m dal corpo della discarica ;*
- la vasca superiore di raccolta del percolato risulta danneggiata nel lato est e si è accertata inoltre la tracimazione di percolato dalla vasca inferiore;*
- gli interventi del personale ispettivo hanno riscontrato in più occasioni abbondanti fuoriuscite di percolato che hanno interessato sia l'alveo del fosso Vignola sia l'alveo del torrente Bretta";*
- le caratterizzazioni analitiche hanno accertato che i campioni prelevati dalle acque superficiali a seguito di confronto con il campione di percolato prelevato da pozzetto*

interno alla discarica sono riconducibili a percolato di discarica in avanzato stato di mineralizzazione”;

RICHIAMATA la nota di questo Servizio di protocollo n. 23369 del 13.05.2015 nella quale:

- si intima al Sig. Marinelli Sante, quale legale rappresentante della Soc. I.P.G.I. srl in indirizzo, di voler adottare senza ulteriori ingiustificati ritardi, le soluzioni tecniche idonee e necessarie a mettere fine all'inquinamento reiterato e tuttora in atto, e ad evitare che tali fenomeni si possano ripetere in futuro;
- si rimane in attesa di comunicazioni in merito a quanto adottato dalla Soc. IPGI srl ai sensi dell'art. 242 del D. Lgs 152/06;
- si rappresenta che, da approfondimenti condotti unitamente con il competente Servizio Genio Civile, il Fosso Vignola, individuato nel Foglio Catastale n° 28 del Comune di Ascoli Piceno, non risulta essere di proprietà demaniale in quanto rappresentato con una linea tratteggiata invece che con doppia linea continua e freccia indicante il verso di scorrimento, come da visura catastale eseguita il 28.04 us, e pertanto non rientra nelle competenze dell'Amministrazione Provinciale ma dei proprietari frontisti.
- si precisa che anche nel caso che tale compendio fosse censito tra le proprietà del Demanio Idrico, essendo appartenente al reticolo idrografico minore, la cura e manutenzione dello stesso sarebbe comunque a carico del proprietario frontisti ai sensi del comma 2 dell'art. 12 del Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523 “Testo unico sulle opere idrauliche” che viene qui di seguito riportato: “Sono ad esclusivo carico dei proprietari e possessori frontisti, le costruzioni delle opere di sola difesa dei loro beni contro i corsi d'acqua di qualsiasi natura non compresi nelle categorie precedenti. Essi possono però chiedere di essere costituiti in consorzio amministrativo col procedimento di cui all'[articolo 21](#), chiamando a concorrere gli eventuali proprietari, che dall'opera risentono beneficio.”

EVIDENZIATO che, riguardo quanto sopra evidenziato, non sono pervenute dalla IPGI Srl comunicazioni di avvio delle procedure di cui all'art. 242 del D. Lgs 152/06 Titolo V della Parte Quarta.

RICHIAMATO, infine, l'art. 244 del D.Lgs 152/06 che al comma 2 stabilisce che la Provincia diffida con ordinanza motivata il responsabile della potenziale contaminazione a provvedere ai sensi del titolo V della Parte Quarta del D. Lgs. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni;

DETERMINA

Di **diffidare** la **Ditta IPGI S.r.l.** con sede legale in zona industriale Campolungo,2 nel comune di Ascoli Piceno [legale rappresentante: Sante Marinelli nato a Ascoli Piceno l'11.01.1968 e residente in via Lombardia,13 nel comune di Maltignano (AP)]:

- a) **ad attivare con estrema urgenza ogni intervento atto ad interrompere l'inquinamento in corso;**
- b) **ad avviare il procedimento secondo quanto previsto dall'art. 242 del Titolo V alla Parte Quarta del D. Lgs. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni;**

DISPONE inoltre che:

il presente atto venga notificato:

- al sig. Marinelli Sante - legale rappresentante IPGI S.r.l. – nato ad Ascoli Piceno l'11.01.1968 e residente in Via Lombardia,13 63085 – Maltignano (AP);
- alla IPGI S.r.l. con sede legale in zona industriale Campolungo,2 63100 – Ascoli Piceno;

il presente atto venga trasmesso, per gli eventuali provvedimenti di competenza:

- al Sindaco del Comune di Ascoli Piceno;
- alla Regione Marche Servizio Ambiente P.F. Ciclo dei Rifiuti, Bonifiche Ambientali e Rischio industriale;
- al Corpo Forestale dello Stato - Comando Provinciale di Ascoli Piceno;

- all'ARPAM Dipartimento Provinciale di Ascoli Piceno;
- alla ASUR area vasta n. 5 di Ascoli Piceno;
- al Comandante del Corpo di Polizia Provinciale di Ascoli Piceno;
- alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ascoli Piceno.

Il Responsabile del procedimento

(dott. Claudio Carducci)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

(dott.ssa Luigina AMURRI)

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE:

NON RILEVANTE SOTTO IL PROFILO CONTABILE

Si trasmette un originale del presente provvedimento alla Segreteria Generale per gli adempimenti di cui all'articolo 67, comma 1, lettera a), dello Statuto Provinciale.

Ascoli Piceno, li 18/05/2015

IL DIRIGENTE

AMURRI LUIGINA

Il documento e' generato dal Sistema Informativo automatizzato della Provincia di Ascoli Piceno. La firma autografa e' sostituita dalla indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. n. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 Febbraio 1993.

La presente copia e' conforme all'originale depositato agli atti in questo Ufficio.

Ascoli Piceno, li _____

IL DIRIGENTE

AMURRI LUIGINA



Provincia di Ascoli Piceno

Registro PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

0030973 08/11/2016

P AP RP AP ZSA P

17.8.7/2008/ZSA/181

Al Sindaco del Comune di Ascoli Piceno

PEC: comune.ascolipiceno@actaliscertymail.it

Al dirigente del Settore Ambiente

Comune di Ascoli Piceno

PEC: comune.ascolipiceno@actaliscertymail.it

**Al dirigente del Servizio Ambiente PF Ciclo dei Rifiuti
e Bonifica siti contaminati della Regione Marche**

PEC: regione.marche.ciclorifiutibonifiche@emarche.it

E, p.c. Marinelli Sante

V. Lombardia 13

63100 Maltignano (AP)

I.P.G.I. s.r.l.

Zona Industriale Campolungo, 2

63100 Ascoli Piceno

PEC: ipgi@pec.it

Corpo forestale dello Stato

Comando Provinciale di Ascoli Piceno

PEC: cp.ascolipiceno@pec.corpoforestale.it

ARPAM Dipartimento Provinciale di Ascoli Piceno

PEC: arpam.dipartimentoascoli@emarche.it

ASUR Area Vasta 5 – Ascoli Piceno

PEC: areavasta5.asur@emarche.it

Procura della Repubblica di Ascoli Piceno

PEC: prot.procura.ascolipiceno@giustizia-cert.it

OGGETTO: Titolo V “Bonifica di siti contaminati” della Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e ss.mm.ii. Ex impianto di discarica della ditta IPGI S.r.l. sito in località Alto Bretta nel Comune di Ascoli Piceno.

- PROVVEDIMENTI RELATIVI -

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n°152 e s.m.i. recante “Norme in materia ambientale” ed in particolare il Titolo V - “Bonifica di siti contaminati” - della Parte Quarta;

Premesso che, a seguito delle risultanze dei controlli eseguiti dal personale dell'Ente, con determinazione dirigenziale **n°1252/GEN del 18.05.2015**, trasmessa anche al Comune di Ascoli Piceno con nota ns. protocollo n°24176 del 18.05.2015, lo scrivente Servizio **diffidava** la ditta IPGI Srl:

- a) *ad attivare con estrema urgenza ogni intervento atto ad interrompere l'inquinamento in corso;*
- b) *ad avviare il procedimento secondo quanto previsto dall'art. 242 del Titolo V alla Parte Quarta del D.lgs.n°152/06 e s.m.i.;*

Preso atto che, malgrado i provvedimenti adottati dalla Ditta, come indicato con nota del 12.06.2016 acquisita il 16.06.2015 - rif. prot. n°29349 -, nel corso dei successivi controlli effettuati presso l'ex impianto di discarica di cui trattasi dal personale tecnico di questo Servizio il 29.10.2015, di cui al rapporto ispettivo protocollo n°5224 del 19.11.2015, risultava, tra l'altro, che:

- *“dalla ricognizione dei luoghi si notava che da un fossato che insiste parallelamente alla recinzione lato nord ovest defluiva percolato il quale tramite un tombino e relativa condotta interrata attraversava la strada comunale e proseguendo lungo il canale naturale raggiungeva il torrente Bretta contaminandone le acque”;*

- *“la ruscellazione dei reflui iniziava dalla vasca di accumulo del percolato precisamente dal lato nord di essa (lato di valle) il quale era stato costruito con «blocconi» che non assicuravano più la tenuta stagna; nei pressi del bacino suddetto, inoltre, venivano rinvenuti ristagni di percolato che seppur insistendo all'interno dell'impianto, avevano provocato il disseccamento delle essenze vegetali ricresciute sul capping”;*
- *“i tombini della rete interna di raccolta per la raccolta delle acque ricadenti nel corpo della discarica apparivano molto deformati. All'interno di alcuni di essi erano stati installati tubi per l'intercezione del percolato e per il ripompaggio di esso nelle vasche di raccolta”*
- *“la recinzione a causa di frane e smottamenti, in più punti, non era presente”;*

Con Telegramma (nota ns. protocollo n°49129 del 30.10.2015 – trasmesso anche al Sindaco del Comune di Ascoli Piceno -) lo scrivente Servizio **intimava** alla ditta IPGI S.r.l. l'attivazione immediata di ogni intervento atto ad interrompere l'inquinamento del torrente Bretta riscontrato dal personale di vigilanza del Servizio Ambiente in data 29.10.2015, causato dagli eluati che si generano dal corpo dell' ex discarica;

Tenuto conto che:

- con nota n°15168 del 14.4.2016, acquisita in pari data rif. prot. n° 14072, la Prefettura di Ascoli Piceno informava la Provincia di Ascoli Piceno che nei controlli eseguiti dal Corpo Forestale dello Stato e dall'ARPAM in data 25.2.2016, si era rilevata la fuoriuscita di percolato dalla ex discarica IPGI con contaminazione delle acque del Torrente Vignola e del Torrente Bretta;
- le risultanze analitiche dei suddetti controlli sono state trasmesse dal Corpo Forestale dello Stato in data 28.05.2016;
- nel successivo controllo disposto dal Servizio Tutela Ambientale eseguito il 30.06.2016, di cui al rapporto ispettivo prot. n°527383 del 05.07.2016, si evidenzia, tra l'altro, che dal corpo della discarica fuoriusciva percolato che raggiungeva la parte bassa del Fosso Vignola, quindi scorreva lungo il lato destro della strada inghiaia comunale, attraversava la stessa tramite tombini ed infine in un canale di terra, raggiungeva le acque del torrente Bretta contaminandole;
- la Provincia di Ascoli Piceno, con nota di protocollo n° 22090 del 30.06.2016, invitava la ditta IPGI Srl ed il Comune di Ascoli Piceno ad attivare con estrema urgenza ogni intervento atto ad interrompere l'inquinamento del torrente Bretta, causato dagli eluati generati dall'ex discarica;

La ditta IPGI Srl con nota pervenuta al protocollo n°22094 del 01.07.2016 e successiva nota pervenuta il 07/07/2016 al ns. protocollo n°22524 ha comunicato di aver provveduto a contattare una ditta specializzata al fine di aspirare e rimuovere il percolato trascinato;

Rilevato che, comunque, le misure sinora adottate dalla Ditta sono state insufficienti ad evitare fenomeni di inquinamento ambientale, in particolare dei corpi idrici superficiali presenti nelle adiacenze dell'ex sito di discarica, tanto che nel successivo controllo del 06/09/2016, di cui al rapporto ispettivo prot. n°27216 del 14.09.2016, è risultato, tra l'altro, che le acque del fosso Vignola erano visivamente contaminate dal percolato che si generava dal corpo della ex discarica, e che tali reflui formavano in alcuni punti ristagni molto copiosi e poi raggiungevano la strada comunale ma non il torrente Bretta e che il giorno 9/9/2016 i fenomeni inquinanti risultavano attenuati;

Ricordato:

- che l'articolo 250, comma 1, del D.lgs.n°152/06 e s.m.i. prevede che: *“Qualora i soggetti responsabili della contaminazione non provvedano direttamente agli adempimenti disposti dal presente titolo ovvero non siano individuabili e non provvedano né il proprietario del sito né altri soggetti interessati, le procedure e gli interventi di cui all'art. 242 sono realizzati d'ufficio dal Comune territorialmente competente e, ove questo non provveda, dalla Regione secondo l'ordine di priorità fissati dal Piano regionale per la bonifica delle aree inquinate avvalendosi anche di altri soggetti pubblici o privati, individuati ad esito di apposite procedure ad evidenza pubblica”;*
- che il vigente Piano Regionale per la bonifica delle aree inquinate prevede che in caso di inerzia dei soggetti privati l'intervento sostitutivo è effettuato, ai sensi dell'art. 250 D.lgs. 152/06, dal Comune competente;

Preso atto che allo scrivente Servizio non risulta essere stato avviato dalla ditta IPGI S.r.l. il procedimento di cui all'articolo 242 del D.lgs. n° 152/06 e s.m.i. e che, quindi, non è stato

ottemperato a quanto indicato al punto b) del suddetto Provvedimento di Diffida n°1252/GEN del 18.05.2015;

SI INVITA

Il Sindaco del Comune di Ascoli Piceno ad attivare con estrema sollecitudine, ai sensi dell'art. 250, c. 1, del D.lgs.n°152/06, le procedure e gli interventi di cui all'articolo 242 – Titolo V- Parte Quarta del medesimo D.lgs.n°152/06 e s.m.i., relativi all'ex discarica IPGI ubicata in località Alto Bretta del Comune di Ascoli Piceno;

La Regione Marche a valutare gli eventuali provvedimenti di competenza.

Il Responsabile del procedimento

(dott. Claudio Carducci)



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

(dott.ssa Luigina AMURRI)





Provincia di Ascoli Piceno

Registro PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

0004809 | 02/03/2017

P_AP | RP_AP | ZSA | P

Al Sindaco del Comune di Ascoli Piceno
Al dirigente del Settore Ambiente del Comune di Ascoli Piceno

PEC:comune.ascolipiceno@actaliscertymail.it

IPGI Srl
Zona Industriale Campolungo,2
63100 – Ascoli Piceno

PEC:ipgi@pec.it

E, p.c.

Al dirigente del Servizio Ambiente e Agricoltura
P.F. Ciclo dei Rifiuti e Bonifiche Ambientali
PEC: regione.marche.ciclorifiutibonifiche@emarche.it

All'ARPAM Dipartimento provinciale di Ascoli Piceno
PEC:arpam.dipartimentoascoli@emarche.it

Alla ASUR Marche Area Vasta n° 5 di Ascoli Piceno
PEC:areavasta5.asur@emarche.it

Al Comando Provinciale del Corpo Forestale dello Stato
PEC:cp.ascolipiceno@pec.corpoforestale.it

Alla Procura della Repubblica di Ascoli Piceno
PEC:prot.procura.ascolipiceno@giustiziacert.it

OGGETTO: Titolo V "Bonifica di siti contaminati" della Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e s.m.i. Ex impianto di discarica della ditta IPGI S.r.l. sito in località Alto Bretta (AP).

Nota del Comune di Ascoli Piceno di prot.n°899 del 5/1/2017 – RISCONTRO -

In riferimento alla nota in oggetto, pervenuta allo scrivente Servizio il 9/1/2017 al protocollo n°401 con cui è stato trasmesso il verbale della Conferenza di Servizi tenutasi il 6 Dicembre 2016, unitamente alla memoria depositata dalla ditta IPGI S.r.l. che è stata anche trasmessa dalla Ditta con nota acquisita al ns. protocollo n°33297 del 12.12.2016, si rappresenta quanto segue:

La Provincia di Ascoli Piceno con determinazione dirigenziale n°1252/GEN del 18.05.2015 ha diffidato la ditta IPGI Srl:

- a) *ad attivare con estrema urgenza ogni intervento atto ad interrompere l'inquinamento in corso;*
- b) *ad avviare il procedimento secondo quanto previsto dall'art. 242 del Titolo V alla Parte Quarta del D.lgs.n°152/06 e s.m.i.;*

La ditta in ottemperanza al punto a) del suddetto provvedimento di diffida adottava provvedimenti che, comunque, non erano risolutivi in considerazione dei successivi sversamenti di percolato derivanti dal corpo dell'ex discarica più volte riscontrati dagli organi accertatori;

Preso atto che ad oggi non sono state avviate le procedure di cui al punto b) della suddetta Determinazione dirigenziale n° 1252/GEN del 18.05.2015;

Con la presente, si richiama integralmente la nota di protocollo n°030973 del 8/11/2016 (che si allega alla presente per opportuna memoria) e si rimane in attesa dei conseguenti adempimenti di competenza.

Distinti saluti.

Il Responsabile del procedimento
(dott. Claudio Carducci)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(dott.ssa Luigina AMURRI)



Ai Sig.ri Sindaci dei Comuni di:

Nereto (TE)

Ancarano (TE)

Vallecastellana (TE)

Controguerra (TE)

Civitella del Tronto (TE)

Martinsicuro (TE)

Sant'Egidio alla Vibrata (TE)

Torano Nuovo (TE)

Alba Adriatica (TE)

Cupramarittima (AP)

Grottammare (AP)

Ripatransone (AP)

San Benedetto del Tronto (AP)

Acquaviva Picena (AP)

Castorano (AP)

Colli del Tronto (AP)

Monsampolo del Tronto (AP)

Monteprandone (AP)

Offida (AP)

Spinetoli (AP)

Appignano del Tronto (AP)

Ascoli Piceno (AP)

Castel di Lama (AP)

Castignano (AP)

Folignano (AP)

Maltignano (AP)

Acquasanta Terme (AP)

Arquata del Tronto (AP)

Montegallo (AP)

Palmiano (AP)

Roccafluvione (AP)

Venarotta (AP)

Ancona (AN)

Regione Marche
c.a.: Presidente

Provincia di Ascoli Piceno
c.a.: Presidente

Corte dei Conti

Procura della Repubblica del Tribunale di Ascoli Piceno

2/13

Raccomandata via PEC

Oggetto: Richiesta ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 36/2003;

Spett. li Enti, premesso che:-

- la I.p.g.i. Srl, negli anni 80, ha gestito una discarica controllata di Tipo A in località Alto Bretta per lo smaltimento di rifiuti urbani e speciali assimilabili (discarica "Ecobretta") autorizzata ai sensi della L. 915/82;

- Sino a quel momento (1985) non esistevano sul territorio discariche controllate nonostante la normativa imponesse la gestione responsabile dei rifiuti già dal 1982 (Legge 915/82 - Decreto Ronchi”);
- Nel corso dei primi anni 80 e sino ad oltre il 1985, la pressoché totalità dei Comuni gestiva i rifiuti senza programmazione, con soluzioni temporanee che spesso ingeneravano vere e proprie emergenze ambientali (vedasi la ex discarica di Campolungo del Comune di Ascoli Piceno);
- Nella seconda metà degli anni ottanta la quasi totalità dei Comuni della vallata del Tronto e diversi Comuni della Val Vibrata, oltre ad alcune aziende del territorio, conferirono i rifiuti prodotti presso la Ecobretta con tariffe assolutamente vantaggiose;
- Il Comune di Ascoli Piceno, nel 1989, con la situazione di Campolungo sul Fiume Tronto ormai al collasso, iniziò a conferire i rifiuti alla Ecobretta mettendo fine ad una situazione che ha comportato anche più di una Procedura di infrazione da parte dell’allora Comunità Europea allo Stato Italiano con sanzioni plurimiliardarie;
- La tariffa applicata ai Comuni era, all’incirca, 30-35 Lire/, agevolata rispetto alla tariffa “normale” che era di circa 40-45 Lire/Kilo;
- Solo per avere un’idea del risparmio di alcuni milioni di euro per gli Enti succitati basta rilevare che, nel 1992, all’impianto di Relluce di proprietà del Comune di Ascoli Piceno, i conferimenti si effettuavano a non meno di 60 Lire/Kilo (ben oltre il doppio di quanto avrebbero speso presso l’impianto Ecobretta);
- Nel 1992, a fronte dell’apertura del citato impianto di Relluce, la I.p.g.i. si vide negato il rinnovo del decreto di autorizzazione alla gestione della discarica nonostante vantasse un residuo volumetrico autorizzato e non coltivato di circa 118.000 mc. (vedasi il Piano Regionale dei Rifiuti - Legge Regionale n.31 del 1990).
- I decreti di autorizzazione alla gestione della Ecobretta rilasciati dalla Regione Marche prevedevano che, alla chiusura dell’impianto, la Ditta fosse obbligata al mantenimento post mortem dell’impianto per un periodo di tre anni con conseguente accantonamento da parte del gestore delle risorse finanziarie necessarie e sufficienti a coprire i costi e le spese afferenti al mantenimento in sicurezza dell’impianto, la ripiantumazione, la gestione delle acque meteoriche e di percolazione e tutte le altre spese per tale arco temporale.

- L'impianto, come detto, ha ricevuto gli RSU della maggior parte di Comuni del Piceno e di Comuni della Val Vibrata (che rappresentano per tipologia circa il 90% dei rifiuti abbancati) anche senza percepire corrispettivo economico;
- La DGR n. 1800 dell'8/06/1992 ha disposto la chiusura della discarica ed imposto un periodo di manutenzione *post mortem* di ben 7 anni;
- La scrivente, a tutti gli effetti, ha svolto – anche per i motivi testé riportati - una concreta funzione Pubblica e di igiene urbana sopperendo alle mancanze e le carenze della PP.AA. (solo per ricordare altri elementi basti citare la “presa in carico” – dietro Ordinanza con tingibile ed urgente - dell'emergenza rifiuti del Comune di Ancona e della crisi rifiuti Cernobyl);
- Nel 2000, la manutenzione post mortem imposta dagli Enti preposti – già fortemente penalizzante per un doppio ordine di motivi (aumento rispetto alle tempistiche di autorizzazione e chiusura dell'impianto pur in costanza di volumetrie autorizzate e disponibili a causa della “privativa Pubblica” disposta dalla Legge regionale 31/90) – è terminata;
- La scrivente ha assolto compiutamente tutte le prescrizioni impartite nel decreto;
- Nell'anno 2000 la Regione Marche ha dichiarato il sito di discarica chiuso e svincolato le garanzie fidejussorie a suo tempo rilasciate dalla scrivente;
- L'impianto, oltretutto, non è stato più menzionato nella pianificazione regionale e provinciale con grave pregiudizio per la scrivente;
- Il mancato riconoscimento nella pianificazione provinciale – derivato dal considerare l'impianto chiuso - è stato il fondamento del parere negativo espresso dalla Provincia di Ascoli Piceno alla concessione dell'autorizzazione AIA da parte dell'Ente competente – autorizzazione che avrebbe visto il potenziale Gestore attuare una serie di interventi di messa in sicurezza sul sito con oneri e spese a suo carico!!!;
- La I.p.g.i. Srl ha provveduto e provvede, da oltre 16 anni rispetto all'indebito (per quanto alla dilatazione) termine di *post mortem* impostole, a mantenere il sito attraverso varie operazioni - ordinarie e “straordinarie” - come la gestione percolato, la regimentazione delle acque meteoriche, la trinciatura dell'erba, l'approntamento di linee taglia fuoco, la

pulizia dei pozzetti e tombini, la viabilità interna, la ricopertura di rifiuti eventualmente riaffiorati;

- Quanto sopra premesso, si osserva che in alcun modo la società I.p.g.i. Srl, nella persona del suo legale rappresentante pro tempore Sante Marinelli, può essere considerata il “Gestore” così come individuato nella lettera o) dell’art. 2 del D.Lgs 36/2003;
- Parimenti, ogni altro contenuto del Decreto testé citato non è applicabile alla Ditta I.p.g.i. Srl ed il proprio rappresentante pro tempore non solo per il fatto di essere successivo alla chiusura definitiva dell’impianto;
- Per i diversi Enti competenti, gli organi di Polizia preposti e la Procura di Ascoli Piceno, la conduzione dell’impianto negli anni 80 e i primi anni 90 comportava e comporta (*sic!*), *ipso facto*, la piena responsabilità della I.p.g.i. Srl nonostante la funzione pubblica assolta, la mancata corresponsione delle adeguate risorse economiche ad un *post mortem* così artificiosamente dilatato, la forzata chiusura per via della privativa pubblica in presenza di volumetrie residue autorizzate disponibili (le varie denunce subite lo testimoniano incontrovertibilmente come pure le leggi ritenute applicabili e, nella fattispecie, le diffide e la determina della Provincia di Ascoli Piceno in cui si dichiara il sito “potenzialmente pericoloso ai sensi della L. 152/2006”);
- Non c’è, da parte della Ditta, un comportamento che genera inquinamento né, tantomeno, omissione di atti dovuti che generano inquinamento.

Sul sito non si svolgono da oltre 15 anni “attività di discarica” ma il tutto attiene l’attività (regolarmente autorizzata) che vi è stata svolta negli anni 80 e primi anni 90 ed i cui obblighi manutentivi sono spirati 16 anni fa.

La I.p.g.i. Srl ha assolto i suoi doveri e da molti anni è costretta a fare ben oltre i propri doveri con sacrifici economici totalmente indebiti per molte delle considerazioni già esposte e, soprattutto quelle che andremo nel prosieguo ad evidenziare;

- Terminato il *post mortem* impostole, l’azienda, nelle more del Pubblico - Ente Provincia di Ascoli Piceno compreso (che non aveva elaborato all’epoca la pianificazione provinciale) - ha trovato un potenziale investitore che si è dichiarato pronto ad assolvere quanto di spettanza del Pubblico a fronte di un progetto complessivo riguardante l’intera area con notevole esborso e sacrificio economico. Il progetto, ad oggi, dopo un’istruttoria durata

circa 7 anni (contro i 150 g previsti dalla Legge) è pendente presso il Consiglio di Stato atteso il diniego espresso dalla Regione Marche a seguito dei pareri negativi della Provincia di Ascoli Piceno e del Comune di Ascoli – quest’ultimo basato su un ipotetico potenziale rischio igienico sanitario (stranamente, nessuna censura è stata invece rilevata al momento di esprimersi circa l’impianto di discarica privato per rifiuti pericolosi solo poche settimane dopo la conferma del diniego alla scrivente) diniego peraltro superato, *ipso facto*, dal conferimento dei rifiuti urbani attualmente in essere nella Provincia di Ascoli Piceno;

- La Provincia di Ascoli ha adottato una determina nella quale si diffida la scrivente “*ad attivare il procedimento secondo quanto previsto dall’art. 242 del Titolo V alla Parte Quarta del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.*” dopo aver evidenziato che “*non sono pervenute dalla IPGI Srl comunicazioni di avvio delle procedure di cui all’art. 242 D.Lgs 152/06 Titolo V della Parte Quarta*” quando, invece, il “quanto sopra evidenziato” era contenuto in verbali non accessibili e conoscibili dalla IPGI stessa riguardo il quale la scrivente osserva che non sussista minimamente alcuno dei presupposti di applicazione del D.Lgs 152/2006 anche nella sua accezione più larga di *strict liability* (tantomeno di una *fault-based liability*) con riferimento ai principi di cui alla Direttiva 2004/35/Ce del 21.04.2004 ed a tutto quanto sottostà la normativa di cui alla diffida ricevuta;
- La “costrizione” alle operazioni di *post mortem* ed alla messa in sicurezza del sito di ex discarica in capo alla scrivente è frutto della mancata volontà, da parte di alcuni Enti Pubblici ed Amministratori Pubblici, a provvedere su materie di propria competenza e responsabilità - sia in termini pianificatori che di gestione - non ultimo (*in primis?*) per via di battaglie politiche ed interessi economici di aziende pubbliche o, addirittura, partecipate con privati!;
- Come brevemente suesposto, la Ditta I.p.g.i. Srl ha sempre assolto a tutti i suoi obblighi ed ha dovuto accollarsi - indebitamente - i maggiori oneri indotti dalla situazione di forzata interruzione degli abbancamenti avvenuta nel 1992 (vi sono residui volumetrici autorizzati pari a 118.000 mc).

Tale circostanza ha completamente falsato (con danni di notevole entità) il piano economico finanziario della coltivazione della ex discarica così come previsto dalle autorizzazioni all'epoca rilasciate;

- Fermo restando le responsabilità in capo alla I.p.g.i. Srl, rimane assodato che la stessa aveva definito la tariffa di smaltimento all'epoca applicata sulla base di un periodo di *post mortem* di 3 anni così come previsto dall'autorizzazione all'epoca rilasciata dalla Regione Marche ai sensi della legge n. 915/82.

Con il decreto di chiusura, la Regione Marche ha imposto alla scrivente tale gestione per un periodo di 7 anni generando un ulteriore grave danno economico;

- Qualsiasi onere e spesa legata - a qualsiasi titolo - alla messa in sicurezza ed il ripristino ambientale del sito sono da ricondursi, incontrovertibilmente, in capo ai produttori dei rifiuti all'epoca abbancati che, nel corrispondere la tariffa applicata, non hanno in alcun modo corrisposto alcuna somma per tali spese aggiuntive.
- Parimenti, tutte le attività connesse al *post mortem* (manutenzioni, sorveglianza ambientale, etc. etc.) poste in essere dopo l'anno 2000 (1996), non erano ricomprese nelle tariffe applicate e pagate e, pertanto, sono di totale competenza dei medesimi produttori dei rifiuti abbancati.
- E' agli atti che tali rifiuti abbancati negli anni dal 1986 al 1992 provenissero, ai sensi di Legge, per la quasi totalità da molti Comuni della Vallata del Tronto e della Val Vibrata (rifiuti urbani). La tariffa applicata all'epoca venne definita sulla base del periodo di *post mortem* imposto di 3 anni ed effettivamente era estremamente bassa.
- E' agli atti che il Comune di Ascoli Piceno ha conferito tutti i propri rifiuti urbani negli anni 1989, 1990, 1991 e parte del 1992 nel sito della ex discarica I.p.g.i. Srl, oltretutto gratuitamente, ovvero senza corrispondere alla I.p.g.i. Srl alcuna somma né per smaltimenti né tantomeno per il *post mortem* (sia per quello dovuto, sia per quello indebitamente imposto, sia, infine, per quello dagli anni 2000 (1996) ad oggi);
- In diritto, sulla base di tale situazione fattuale, qualsiasi pretesa nei confronti della I.p.g.i. Srl per l'esecuzione di attività non ricomprese nelle autorizzazioni all'epoca rilasciate (e per le quali aveva, durante l'attività operativa, definito ed incassato la relativa tariffa dal conferente/produttore dei rifiuti) è incontrovertibilmente a carico, oneri e spese dei

Comuni all'epoca conferenti in applicazione ai principi Comunitari della responsabilità dei produttori, così come recentemente ribadito giudizialmente in via definitiva dalla Sentenza della Corte di Appello di Roma, Prima Sezione Civile, n. 2668/14 del 15.04.2014 (Contenzioso AMA – Co.La.Ri.);

- Già all'epoca la I.p.g.i. Srl aveva rappresentato tali problematiche e si era prodigata, diligentemente, al fine di poter riprendere l'attività di smaltimento in modo da completare gli abbancamenti sui residui volumetrici dell'invaso esistente ed autorizzato; a tal fine, nel 1998, aveva stipulato un accordo, mediante contratto di affitto di ramo d'azienda, con la neo costituita società a partecipazione pubblica territoriale PicenAmbiente SpA per realizzare un progetto di sistemazione finale del sito di discarica con sfruttamento dei residui volumetrici autorizzati e contestuale ampliamento;
- A seguito di note vicende, la PicenAmbiente, nell'anno 2005, ha presentato un progetto di sistemazione finale del sito di discarica con ampliamento volumetrico per complessivi 460.000 mc. di rifiuti non pericolosi che ha ottenuto, nel 2008, il giudizio positivo di valutazione di impatto ambientale VIA (Decreto del Dirigente della P.F. – Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali – n. 20/VAA_08 del 29.01.2008) il quale, nelle motivazioni che hanno portato al giudizio positivo, recita testualmente:

8/13

“DI RILASCIARE l'autorizzazione paesaggistica ai sensi degli artt. 146 e 159 del D.Lgs. n. 42 del 22/01/2004 secondo le modalità di cui all'art. 11, comma 5 della L.R. n. 7/2004 e ss.mm.ii., sul medesimo progetto di “Discarica per rifiuti non pericolosi località Alto Bretta” presentato dalla società Picenambiente S.p.A., con le seguenti prescrizioni:

1. deve essere realizzato un adeguato sistema di captazione delle acque meteoriche sopra la copertura della vecchia discarica IPGI, per evitare i fenomeni di erosione, già innescati lungo le scarpate, sulle quali sono ben visibili i canali di ruscellamento creati dalle acque di scorrimento superficiali;
2. la copertura della ex discarica IPGI dovrà essere ripristinata in tutti i punti in cui si sono riscontrati avvallamenti, sia dovuti al cedimento dei rifiuti sottostanti, sia all'erosione delle acque meteoriche con materiale inerte. Lo strato finale di copertura superficiale della ex discarica I.P.G.I. presentato dal proponente può essere realizzato a condizione che siano rispettate le seguenti indicazioni:
 - lo spessore totale del terreno vegetale di copertura finale dovrà essere di almeno 100 cm;
 - l'eventuale FOS impiegato dovrà essere conforme ai “limiti di accettabilità per il compost ai fini della tutela ambientale” indicati in tab. 3.2 della Delibera del Comitato Interministeriale del 27 Luglio 1984 e ss.mm.ii.;

3. dovranno essere adottati tutti gli ulteriori accorgimenti per evitare l'erosione della copertura (per es. posa di geostuoie, georeti, biostuoie etc.).
- Illegittimamente la Regione Marche - anche se con proprio parere favorevole - in qualità di Autorità Competente, ha negato con Decreto n. 100/VAA del 23.11.2011, l'autorizzazione AIA; attualmente, tale provvedimento di diniego è stato impugnato dalla PicenAmbiente Srl in sede di Consiglio di Stato con giudizio tuttora pendente;
 - Nonostante la Ditta I.p.g.i. Srl non ne fosse in alcun modo tenuta, sotto l'enorme pressione degli Enti, degli Organi di Controllo, della Procura della Repubblica del Tribunale di Ascoli Piceno, la scrivente, responsabilmente, nell'ambito di una prospettiva di riattivazione del suddetto sito nei termini ed alle condizioni previste dal progetto della PicenAmbiente così come modificato dalla Regione Marche in sede di VIA (ovvero con tutte le opere di messa in sicurezza dell'intero sito di discarica), ha continuato ad effettuare, anche dopo la penalizzante scadenza dei 7 anni, le attività di *post mortem* imposti sino ai giorni odierni.

In sostanza, la gestione problematica del sito è stata lasciata a carico del precedente gestore che ha dovuto sopportare indebitamente (anche dovendo ricorrere all'indebitamento) enormi oneri di manutenzione, sorveglianza ambientale e monitoraggio (ad oggi sono ulteriori 16 anni!!!) anche a cause delle ripetute diffide e denunce - peraltro ritenute dalla scrivente assolutamente indebite - da parte degli Organi di Controllo (ampiamente descritte ed argomentate nelle nostre missive sopra ricordate) atteso il totale disinteresse e rimpallo di responsabilità degli Enti preposti, il linciaggio mediatico da parte di numerosi esponenti politici e della stampa e, *last but not least*, i procedimenti penali che puntualmente venivano promossi dalla Magistratura inquirente;

- Dunque, la I.p.g.i. Srl ha sostenuto e si è accollata (è stata costretta ad accollarsi) per oltre 16 anni, dopo aver subito una chiusura forzata con residui volumetrici autorizzati ed essersi vista più che raddoppiato il periodo di *post mortem* imposto, oneri e spese per molte centinaia di migliaia di euro totalmente di competenza - pro-quota sulla base delle tonnellate all'epoca conferite - dei produttori (Comuni della Valle del Tronto e della Val Vibrata) oltre rivalutazioni, interessi, danni;

- Parallelamente, la I.p.g.i. Srl subisce sistematicamente pressioni – formalizzate in atti della Provincia e della Procura della Repubblica di Ascoli Piceno – per una urgente messa in sicurezza del sito della ex discarica.

Di più, la scrivente risulta incontrovertibilmente vessata profondamente – sia sotto il profilo economico-finanziario che della reputazione - da strumentalizzazioni politiche ed intrecci di interessi - anche trasversali e/o privati - che certamente trovano nel rimpallo delle responsabilità, nei proclami ad effetto, nella poca chiarezza e trasparenza il miglior nutrimento;

- Risulta quantomeno lungimirante ed estremamente attenta all'interesse Pubblico - nel pieno rispetto della normativa vigente - la posizione della Regione Marche nella fase istruttoria del progetto attualmente sub judice perfettamente riassunta dal seguente passaggio del decreto di diniego sopra citato che recita: *“A fondamento di tale orientamento positivo l'Autorità competente ha addotto sostanzialmente il fatto positivo del risanamento area, altrimenti di difficile attuazione. Infatti la realizzazione del progetto della Picenambiente SpA, col rispetto delle prescrizioni rilasciate col decreto di VIA, e col rispetto delle prescrizioni che risulteranno opportune per il rilascio dell'AIA, costituirebbe un significativo intervento di recupero e risanamento ambientale dell'intero sito, a beneficio della collettività”*. (Pag. 9 - Documento Istruttorio);

- Risulta quantomeno paradossale che il soggetto che ha sostanzialmente determinato il diniego dell'autorizzazione AIA attualmente *sub judice* con motivazioni legate all'igiene Pubblica, il Comune di Ascoli Piceno, istituisca una Commissione di Inchiesta Comunale sulla “Valle dei Veleni” e, parallelamente, nonostante le ripetute segnalazioni, non proceda neanche al ripristino della funzionalità della tombinatura stradale a ridosso del corpo della ex discarica della scrivente che, ostruito da molto oltre 4 anni, ha comportato e comporta numerosi problemi al Fosso Vignola ed alla stabilità del versante (situazione oltretutto più volte segnalata dalla scrivente e dagli Organi di Polizia Provinciale).
- La messa in sicurezza del sito – come da richieste (pretese) alla Picenambiente in fase di conferenza dei servizi durante l'istruttoria del procedimento per il rilascio del VIA e dell'AIA, comporta un investimento “infruttifero” per milioni di euro (che si andrebbero ad aggiungere alle somme per la gestione post mortem indebita di cui sopra già maturate e le

ulteriori somme dovute per gli ulteriori 8 anni che mancano alla scadenza trentennale) che la scrivente ha diritto di percepire pro-quota dai produttori dei rifiuti all'epoca abbancati.

- La scrivente, nella fase istruttoria del progetto Picenambiente, al pari della stessa proponente, dietro formale richiesta degli stessi Enti, si è dichiarata **disponibile a farsi carico di tali oneri di competenza pubblica** nell'ambito di un progetto di recupero e ampliamento volumetrico che è in possesso della V.I.A..

In effetti, nel provvedimento di diniego dell'AIA, si legge che: *"Il Dirigente della P.F. Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali ha rilevato in conferenza che la presentazione del progetto di discarica in esame ha costituito l'occasione per intervenire su una situazione ambientale pregressa già critica del sito, causata dalla vecchia discarica, la cui bonifica sarebbe di difficile attuazione"*. (Pag. 8 – Documento Istruttorio)

- Tale condotta è stata altresì confermata dalla recente Sentenza TAR Lombardia n. 1020 del 29 luglio 2015 la quale ha stabilito e sancito che l'AIA (contrariamente a quanto accaduto con il diniego dell'AIA al progetto della PicenAmbiente) deve essere certamente rilasciata qualora vi sia la contestuale messa in sicurezza del sito, bonifica e ripristino ambientale poiché qualsiasi obiezione negativa al suo rilascio può e deve essere ricondotta nell'ambito del quadro prescrittivo concordato con il soggetto proponente atteso il risparmio di spesa pubblica.

11/13

Alla luce di tale ricostruzione dei fatti, la I.p.g.i. Srl conferma la propria disponibilità ad attuare tutto quanto già previsto e autorizzato dalla regione Marche con Decreto n. 20/VAA_08 del 29.01.2008 per quanto concerne le opere di messa in sicurezza, ripristino ambientale con sistemazione finale della discarica e gestione *post mortem* trentennale nell'ambito del progetto di recupero volumetrico presentato ed in possesso di VIA.

Le opere de quo – secondo quanto già approvato - possono sinteticamente ricondursi alle voci di spesa sottostanti:

**Stima all'anno 2009 della spesa per l'intervento di messa in sicurezza e ripristino ambientale
dell'Ex Sito di Discarica Ecobretta autorizzato alla PicenAmbiente Srl dalla Regione Marche**

Descrizione sommaria tipologia di intervento	Importo Progettuale	Quota	Importo Stimato attribuito
Opere di sistemazione idraulica	134.401,74	70%	€ 94.081,22
Interventi di consolidamento	1.816.351,88	20%	€ 363.270,38
Viabilità e rete di regimazione acque meteoriche	464.571,26	30%	€ 139.371,38
Rete di raccolta del percolato	76.281,32	85%	€ 64.839,12
Impianto elettrico	83.366,58	15%	€ 12.504,99
Diaframma Impermeabile prescritto	858.837,44	100%	€ 858.837,44
Sistemazione Ambientale Discarica Fase 1	279.840,00	100%	€ 279.840,00
Sistemazione iniziale fosso Vignola tratto fuori proprietà, fino al torrente Bretta (sist. Idraulica)	131.486,65	100%	€ 131.486,65
Costi di caratterizzazione dei rifiuti prodotti in fase di costruz. e relazioni tecniche preliminari	8.000,00	100%	€ 8.000,00
TOTALE SPESA STIMATA PER I LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO AMBIENTALE	3.853.136,87		€ 1.952.231,17
CAPPING			€ 2.324.319,08
SPESE TECNICHE: PROGETTUALI - D.L. - COLLAUDI - ECC.		10%	€ 427.655,02
SOMME A DISPOSIZIONE - IMPREVISTI		5%	€ 213.827,51
IVA			€ 1.081.967,21
TOTALE DELLA SPESA STIMATA IVA COMPRESA			€ 6.000.000,00

Oltre quanto sopra espresso – che esprime importi da attualizzare - contestualmente, la scrivente fa presente il proprio diritto incontrovertibile a ricevere, dai produttori dei rifiuti in indirizzo, anche le somme spese nei 16 (20) anni di manutenzione *post mortem* trascorsi eccedenti il periodo imposto dall'Autorità Competente in base alla Legge, non corrisposte nella tariffa, che ammontano complessivamente in circa € 1.500.000,00 (€2.000.000,00) oltre IVA, interessi e rivalutazioni come di Legge.

Infine, sempre ai sensi della normativa vigente, la scrivente ha diritto di ricevere le somme necessarie alla gestione *post mortem* dei rimanenti 7 anni che, attualizzate, possono quantificarsi in circa € 500.000,00 oltre IVA come di Legge.

Le somme in epigrafe - complessivamente circa € 8,5 milioni (€ 9 milioni) salvo aggiornamento e modifiche – vanno poi integrate con eventuali danni patiti e patienti e, di certo, gli interessi e le rivalutazioni.

Quanto sopra premesso, la scrivente richiede formalmente ai destinatari della presente – produttori dei rifiuti – ai sensi delle Leggi vigenti, come già esperito da numerosi Enti Pubblici in situazioni analoghe, la predisposizione senza alcun indugio di tutti gli atti propedeutici al


riconoscimento del debito per ciò che concerne le somme di loro competenza calcolate - pro quota sul totale - in funzione dei quantitativi di rifiuti da loro conferiti presso l'impianto Ecobretta nel periodo 1986 – 1992 adottando tutti gli atti amministrativi necessari dichiarandoci sin d'ora disponibili a fornire i dati – qualora fossero necessari – relativi ai quantitativi conferiti.

In difetto, la scrivente sarà costretta a tutelare i propri interessi in tutte le forme riconosciute dalla Legge financo l'esperimento di procedure esecutive a protezione e garanzia dei crediti vantati.

Distinti saluti.

Ascoli Piceno, lì 18.02.2016

I.p.g.i. Srl
Il Presidente
Sante Marinelli

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Sante Marinelli', written over the printed name.